



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 79/2019/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.ssa	Ilaria CIRILLO	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore

### **nell'adunanza del giorno 2 ottobre 2019**

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Ovada (AL)** formulata con nota pervenuta in data 18 settembre 2019 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;  
Udito il relatore, Referendario Dott. Marco Mormando;

### **PREMESSO**

*Il Sindaco del Comune di Ovada (AL) chiede a questa Corte di indicare se "tenuto conto del quadro normativo in essere, sia da considerare legittimamente possibile per un ente locale rispettare il limite dettato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25/05/2017, n. 75, mediante la considerazione complessiva delle risorse destinate al trattamento accessorio, anziché tenendo conto distintamente delle risorse destinate nel corso del 2016 al fondo della dirigenza e delle risorse destinate al fondo del comparto, fermo restando il tetto globale".*

### **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Ovada che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma

che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con

procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie, l'istanza di parere – che si sostanzia nel quesito relativo alla eventuale possibilità per gli enti locali, pur nel rispetto del limite di spesa indicato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, di disporre, trasferendole da un fondo all'altro, delle risorse pertinenti il trattamento salariale accessorio del personale - si configura inammissibile in ragione della specifica materia oggetto del quesito, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione in occasione dello scrutinio di richieste di parere di contenuto analogo (v., Sez. Controllo Piemonte, Deliberazione n. 124 del 2018 nonché n. 27 del 2019).

Come, infatti, rammentato nelle pronunce citate, *"...esulano dalla funzione consultiva della Sezione le questioni relative alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato eventualmente non attribuite al dirigente, nonché le questioni relative all'impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale in conseguenza della riorganizzazione degli uffici a seguito della vacanza del posto da dirigente"*, e ciò in quanto questioni attinenti *"...all'interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali ed al CCNL vigente per il Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali"*.

Come, peraltro, recentemente ribadito anche dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), non appartiene alla materia contabile e, dunque, alla funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti *"qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi (...) al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro"*.

Il dubbio interpretativo posto con la richiesta di parere in esame attiene, nella sostanza, alla portata della sopramenzionata disciplina contrattuale.

Al riguardo, deve essere rammentato quanto più volte affermato dalla giurisprudenza contabile in sede consultiva ed in particolare dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 56 del 2 novembre 2011) secondo cui *"in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN. Al riguardo, le Sezioni*

*riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 30.10.2015 n. 158; Corte conti, Sez. reg. contr. Lombardia 11.9.2015 n. 271).*

In conclusione, in ragione di quanto rilevato, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Ovada si configura inammissibile.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019.

Il Relatore

F.to Dott. Marco Mormando

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 16/10/2019

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza